

TAR Bari, Sezione I - Sentenza 28/04/2010 n. 1550
d.lgs 163/06 Articoli 208 - Codici 208.1

La riserva in favore di Poste Italiane prevista dall'art. 23 del D.Lgs. n. 261/1999 ("regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"), nonché dalla direttiva 2002/39/CE (che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità) riguarda unicamente i servizi indicati all'art. 4 dello stesso decreto ("Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e prezzo ... b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006..."). Al di là di tale limite e nell'ambito del servizio definito universale, opera invece il regime di concorrenza tra il fornitore del servizio universale e i licenziatari del servizio medesimo ex art. 6 del d. lgv. n. 261 del 1999. Attualmente il servizio di recapito "a data e ora certe" che si avvale di tecnologie telematiche (c.d. posta ibrida) è liberalizzato. Da ciò consegue la legittimità di un bando di gara che richiede ai concorrenti il possesso delle autorizzazioni generali per i servizi di recapito, ai sensi del D.Lgs. n. 261/2006.